

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 giugno 2021, n. 115

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (21G00123)

(GU n.191 del 11-8-2021)

Vigente al: 26-8-2021

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri» e, in particolare, gli articoli 2, 5 e 10;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 35;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» e, in particolare, l'articolo 1, comma 7;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2020, concernente la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023;

Ritenuto di dover adeguare l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 5 del citato decreto-legge n. 22 del 2021, nonché al richiamato articolo 35 del decreto legislativo n. 300 del 1999, anche attraverso una differente distribuzione all'interno delle aree del personale di livello non dirigenziale;

Visto il verbale dell'incontro tenutosi in data 14 maggio 2021 con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a seguito della convocazione con nota prot. n. 21506 dell'11 maggio 2021;

Ritenuto, per ragioni di speditezza e celerità, di non avvalersi

della facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 24 giugno 2021;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili»;

b) all'articolo 2:

1) al comma 1:

1.1 alla lettera a), le parole «Dipartimento per la programmazione, le infrastrutture di trasporto a rete e i sistemi informativi» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici»;

1.2 alla lettera b), le parole «Dipartimento per opere pubbliche, le risorse umane e strumentali» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali»;

1.3 alla lettera c), le parole «Dipartimento per i trasporti e la navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per la mobilita' sostenibile»;

2) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Presso ciascun Dipartimento e' istituito un Ufficio di livello dirigenziale non generale a supporto delle attivita' trasversali del Capo Dipartimento. A ciascun Ufficio di supporto e' preposto un dirigente di livello non generale, nel limite del contingente previsto dall'articolo 16, comma 2.»;

3) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

3.1 le parole «Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali»;

3.2 le parole «Dipartimento per i trasporti e la navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per la mobilita' sostenibile»;

c) all'articolo 3:

1) al comma 1:

1.1 alla lettera a), le parole «Dipartimento per la programmazione, le infrastrutture di trasporto a rete e i sistemi informativi» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici»;

1.2 alla lettera b), le parole «Dipartimento per opere pubbliche, le risorse umane e strumentali» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali»;

1.3 alla lettera c), le parole «Dipartimento per i trasporti e la navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per

la mobilita' sostenibile»;

d) all'articolo 4:

1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici»;

2) al comma 1, le parole «Dipartimento per la programmazione, le infrastrutture di trasporto a rete e i sistemi informativi» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, i sistemi informativi e statistici»;

3) al comma 4, dopo la lettera p), e' aggiunta la seguente: «p-bis) rapporti internazionali in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro;»;

e) all'articolo 5:

1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali»;

2) al comma 1:

2.1. all'alinea, le parole: «Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali»;

2.2. la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali»;

2.3. la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) Direzione generale del personale, del bilancio, degli affari generali e della gestione sostenibile del Ministero»;

3) al comma 2:

3.1 all'alinea, le parole «Direzione generale per l'edilizia statale abitativa e gli interventi speciali» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali»;

3.2 alla lettera e), le parole «attivita' tecnico-amministrativa per l'espletamento delle funzioni statali di competenza del Ministero, funzionali alla definizione dei criteri per l'individuazione delle zone sismiche e delle norme tecniche per le costruzioni, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «valutazioni tecnico-amministrative a supporto della definizione dei criteri per l'individuazione delle zone sismiche e delle norme tecniche per le costruzioni proposte dal Consiglio superiore dei lavori pubblici»;

3.3 alla lettera i), le parole «disciplina delle locazioni, dell'edilizia, dell'urbanistica e dell'espropriazione per pubblica utilita'» sono sostituite dalle seguenti: «valutazioni e proposte relative alla disciplina delle locazioni, dell'edilizia, dell'urbanistica e dell'espropriazione per pubblica utilita', ferme restando le competenze degli enti locali»;

3.4 alla lettera z), le parole «attivita' per la salvaguardia di Venezia» sono sostituite dalle seguenti: «attivita' per la tutela e la salvaguardia della laguna di Venezia»;

3.5 alla lettera aa), le parole «interventi connessi a Roma Capitale e al Giubileo fuori Lazio» sono sostituite dalle seguenti: «programmazione, gestione ed esecuzione diretta degli interventi di costruzione, ampliamento, manutenzione, adeguamento, risanamento e restauro sul patrimonio immobiliare adibito a sede di organi costituzionali e di rilevanza costituzionale ovvero di organismi di rilevanza internazionale ubicati nell'area di Roma Capitale, nonche' interventi residui connessi al Giubileo fuori Lazio»;

3.6 alla lettera cc), le parole «contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie di competenza» sono sostituite dalle seguenti: «interventi inerenti a progetti infrastrutturali in attuazione di accordi internazionali»;

4) al comma 4:

4.1 all'alinea, le parole «del personale e degli affari generali» sono sostituite dalle seguenti: «del personale, del bilancio, degli affari generali e della gestione sostenibile del Ministero»;

4.2 al comma 4, dopo la lettera s) sono aggiunte le seguenti:

«s-bis) ottimizzazione dei processi di gestione delle risorse strumentali, energetiche e idriche nell'ottica della sostenibilita' e della tutela dell'ambiente;

s-ter) promozione di iniziative per la mobilita' sostenibile del personale del Ministero e di buone pratiche e supporto alle campagne di comunicazione per l'attuazione di politiche di competenza del Ministero orientate alla sostenibilita'».

f) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Dipartimento per la mobilita' sostenibile).» - 1. Il Dipartimento per la mobilita' sostenibile e' articolato nelle seguenti direzioni generali:

a) Direzione generale per le politiche integrate di mobilita' sostenibile, la logistica e l'intermodalita';

b) Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione;

c) Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto;

d) Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilita' pubblica sostenibile;

e) Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;

f) Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari.

2. La Direzione generale per le politiche integrate di mobilita' sostenibile, la logistica e l'intermodalita' svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita':

a) predisposizione di piani strategici della mobilita' sostenibile e della logistica di merci e persone;

b) analisi, monitoraggio e statistiche dei flussi logistici e della mobilita' di merci e persone;

c) definizione di programmi e interventi nel settore interportuale e logistico;

d) interventi finanziari e incentivanti per il settore e a favore dell'intermodalita'; cura delle relazioni e definizione di accordi internazionali, anche al di fuori dello spazio economico europeo, nel settore del trasporto combinato su strada e del trasporto intermodale, negli ambiti di competenza della direzione, nonche' conduzione delle negoziazioni per l'elaborazione della normativa e degli altri atti dell'Unione europea e internazionali di settore e connessa normativa di recepimento o attuazione, assicurando il raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro;

e) attuazione dei piani strategici della mobilita' sostenibile.

3. La Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita':

a) disciplina amministrativa e tecnica dei veicoli e dei conducenti;

b) autorizzazioni e sperimentazione dei veicoli a guida autonoma;

c) omologazione nazionale, CEE e ECE/ONU di veicoli, dispositivi e unita' tecniche indipendenti;

d) predisposizione di proposte normative e disciplina tecnica di settore, ivi compresa quella relativa alle procedure di omologazione e approvazione dei veicoli e dei recipienti per il trasporto di merci pericolose su strada;

e) disciplina del trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;

f) controlli periodici sul parco circolante e sulle attrezzature di servizio;

g) disciplina tecnica della micro-mobilità e della mobilità eco-sostenibile;

h) relazioni internazionali e europee nelle materie di competenza in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro;

i) progettazione, manutenzione, evoluzione, gestione, popolamento e sviluppo degli archivi nazionali dei veicoli e dei conducenti, nonché della base dati degli eventi di traffico;

l) conduzione, gestione e sviluppo dei sistemi informativi specialistici e delle relative basi di dati, finalizzati alla erogazione, agli uffici della motorizzazione civile, centri prova autoveicoli (CPA), centro superiore ricerche prove autoveicoli e dispositivi (CSRPAD), alle direzioni generali territoriali, agli utenti privati e operatori professionali dei servizi telematici connessi all'esercizio delle funzioni del Dipartimento;

m) progettazione, manutenzione, evoluzione, gestione e sviluppo degli archivi e registri elettronici istituiti, quali il Registro Elettronico Nazionale (REN), taxi e Noleggio con conducente (NCC), unita' da diporto, ispettori delle revisioni, nonché degli eventuali ulteriori registri istituiti presso il Dipartimento in ragione delle competenze ad esso attribuite;

n) attuazione delle disposizioni del codice della strada ed eventuali proposte di revisione dello stesso nelle materie di competenza;

o) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie di competenza.

4. La Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività':

a) adozione e attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale e dei relativi programmi operativi; disciplina tecnica delle infrastrutture stradali;

b) attuazione delle disposizioni del codice della strada ed eventuali proposte di revisione dello stesso nelle materie di competenza;

c) sviluppo della normativa tecnica per la circolazione stradale, compresa l'attività' di sperimentazione dei nuovi veicoli e sistemi di controllo;

d) omologazione dei dispositivi segnaletici di regolazione e controllo della circolazione stradale;

e) autorizzazione all'esercizio di sistemi di controllo degli accessi alle zone a traffico limitato (ZTL);

f) rapporti con gli enti locali, nazionali e internazionali in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro nelle materie di competenza;

g) sviluppo dei programmi di intervento per la sicurezza della mobilità stradale e la protezione degli utenti della strada, in raccordo con la Direzione generale per il trasporto pubblico locale, la mobilità pubblica sostenibile e gli interventi nel settore del trasporto ferroviario regionale;

h) attività' di comunicazione istituzionale per la prevenzione e l'informazione in materia di sicurezza stradale e attività' inerenti all'educazione alla sicurezza stradale;

i) vigilanza sul mercato dei veicoli e dei connessi dispositivi di sicurezza ai sensi della normativa europea di settore;

l) gestione di progetti innovativi anche di carattere interdisciplinare, in raccordo con la Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e statistici;

m) gestione della centrale operativa del Centro di coordinamento delle informazioni di sicurezza stradale (CCISS) e dei progetti nazionali ed internazionali in materia di infomobilità';

n) disciplina in materia di trasporti nazionali e

internazionali di persone e cose su strada, trasporto combinato intermodale e multimodale;

o) licenze e autorizzazioni per trasporto nazionale e internazionale di persone e cose;

p) predisposizione di proposte normative e disciplina tecnica di settore;

q) procedure per l'accesso alla professione e al mercato del trasporto di persone e cose;

r) disciplina e direttive amministrative per la tenuta e gestione del Registro Elettronico Nazionale (REN) delle imprese di trasporto su strada e punto di contatto nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009 in coordinamento, per gli aspetti tecnici, con la Direzione generale per la motorizzazione;

s) programmazione e coordinamento delle attività di controllo previste dalla normativa europea;

t) rapporti con il Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cui al comma 8;

u) regolazione, per quanto di competenza, del trasporto pubblico non di linea;

v) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie di competenza.

5. La Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività':

a) elaborazione della normativa tecnica ed effettuazione di ricerche e adempimenti in materia di sicurezza dei sistemi di trasporto rapido di massa quali metropolitane, tranvie, filovie e sistemi assimilabili, di impianti a fune, scale mobili, ascensori e tappeti mobili;

b) adempimenti in materia di sicurezza relativi a sistemi di trasporto rapido di massa, escluse le metropolitane, di impianti a fune, scale mobili, ascensori e tappeti mobili;

c) esame tecnico dei progetti di nuova realizzazione o di modifiche sostanziali relativi ai sistemi di trasporto rapido di massa quali metropolitane, tranvie, filovie e sistemi assimilabili e sottosistemi connessi, nonché agli impianti a fune, scale mobili, ascensori e tappeti mobili, ai fini del nulla osta per l'apertura all'esercizio degli impianti e per l'immissione in servizio dei sottosistemi;

d) supporto al Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei trasporti ad impianti fissi istituito ai sensi dell'articolo 8, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e alla Commissione per le funicolari aeree e terrestri istituita con regio decreto 17 gennaio 1926, n. 177;

e) coordinamento degli interventi di competenza statale per l'ammodernamento, il potenziamento e la messa in sicurezza delle ferrovie regionali, in collaborazione con ANSFISA, anche mediante la stipula di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

f) istruttoria e valutazione, sotto il profilo tecnico-economico, dei progetti nelle materie di competenza, ai fini della loro finanziabilità';

g) gestione del fondo per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale e ferroviario regionale istituito ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e relativi adempimenti istruttori per il riparto delle risorse con il concorso dell'Osservatorio del trasporto pubblico locale (Osservatorio TPL);

h) ripartizione ed erogazione di contributi per i sistemi di trasporto pubblico locale e relativo monitoraggio;

i) gestione dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale;

- l) gestione diretta dei servizi ferroviari locali non attribuiti alle competenze delle Regioni;
 - m) approvazione dei bilanci delle società del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercenti servizi ferroviari regionali;
 - n) partecipazione in fase ascendente alla predisposizione della normativa europea di settore e conseguente attuazione;
 - o) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e rapporti con il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), per quanto di competenza;
 - p) coordinamento funzionale degli Uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF), ferme restando le competenze di ANSFISA;
 - q) interventi per la mobilità dei pendolari e predisposizione delle linee guida per i piani urbani della mobilità sostenibile e interventi di mobilità condivisa (sharing mobility);
 - r) interventi in materia di ciclovie e piste ciclabili.
6. La Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:
- a) predisposizione di proposte normative e disciplina tecnica in materia di navigazione marittima;
 - b) promozione della navigazione a corto raggio;
 - c) gestione del registro internazionale delle navi;
 - d) servizi sovvenzionati di collegamento marittimo con le isole e rapporti istituzionali con la Gestione governativa dei servizi pubblici di linea di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como;
 - e) disciplina e vigilanza sulle attività autorizzate ed affidate agli organismi di classificazione;
 - f) disciplina del bunkeraggio delle navi e normativa sui servizi chimici di porto;
 - g) elaborazione di proposte inerenti alla disciplina nazionale, internazionale ed europea in materia di trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, trasporto merci pericolose in vie d'acqua interne, monitoraggio sul trasporto delle persone a mobilità ridotta;
 - h) elaborazione di proposte normative, di indirizzo e coordinamento in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro marittimo e portuale;
 - i) interventi a sostegno della flotta, delle costruzioni navali, della ricerca e dell'innovazione;
 - l) vigilanza sugli enti di settore;
 - m) regolazione della nautica da diporto e gestione dell'ufficio conservatoria nautica da diporto (UCON);
 - n) funzione di autorità competente per la pianificazione dello spazio marittimo;
 - o) gestione del personale marittimo e della navigazione interna per quanto di competenza;
 - p) rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento con organismi europei e nazionali, per quanto di competenza, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro;
 - q) monitoraggio sulle inchieste sui sinistri marittimi e sugli infortuni del personale marittimo;
 - r) indirizzo, vigilanza e controllo sulle Autorità di sistema portuale, anche con riferimento all'attuazione dei programmi infrastrutturali;
 - s) indirizzo, regolazione e disciplina dei servizi tecnico-nautici, del lavoro nei porti e di altri servizi portuali residuali;
 - t) disciplina generale dei porti;
 - u) esame dei documenti di pianificazione strategica di sistema delle Autorità di sistema portuale;

v) amministrazione del demanio marittimo per quanto di competenza e attività correlate al riordino della dividente demaniale;

z) promozione e gestione del sistema idroviario padano-veneto;

aa) promozione delle autostrade del mare per quanto di competenza;

bb) programmazione di settore e assegnazione di risorse finanziarie per la realizzazione di infrastrutture portuali;

cc) gestione applicativa e supporto allo sviluppo del Sistema informativo del demanio marittimo (SID-il Portale del Mare), in coordinamento con la Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e statistici;

dd) promozione di politiche sostenibili nell'ambito dei sistemi di propulsione alternativi delle navi;

ee) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

ff) istruttoria relativa ai procedimenti di competenza ai fini dell'esame e dell'approvazione da parte del CIPESS;

gg) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie di competenza.

7. La Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari, ferme restando le funzioni attribuite all'Ente nazionale aviazione civile (ENAC) dal decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, e all'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività':

a) disciplina dell'aviazione civile, normativa di settore europea e accordi internazionali;

b) indirizzo, vigilanza e controllo sugli enti del settore aereo e aeroportuale;

c) contratti di programma con gli enti vigilati;

d) indirizzo e vigilanza in materia aeronautica, sicurezza aerea e aeroportuale e sulla qualità del trasporto aereo;

e) provvedimenti di competenza in materia di demanio aeronautico civile;

f) pianificazione, programmazione in materia di aeroporti e sistemi aeroportuali, valutazione dei piani d'investimento e definizione, in coordinamento con ENAC, delle opere infrastrutturali da realizzare;

g) analisi del mercato dell'aviazione civile, azioni a supporto della tutela della concorrenza e delle dinamiche tariffarie, per quanto di competenza;

h) interventi nel settore dell'aviazione civile a sostegno della mobilità dei passeggeri e delle merci;

i) provvedimenti in materia di tariffe di navigazione aerea per la gestione dello spazio aereo;

l) istruttorie per l'approvazione dei contratti di programma tra ENAC e soggetti gestori;

m) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e rapporti con il CIPESS per quanto di competenza;

n) definizione di criteri di gestione dei servizi di controllo satellitare applicati alla logistica e ai trasporti di persone e di merci;

o) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie di competenza.

8. Nell'ambito del Dipartimento per la mobilità sostenibile opera il Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori, il quale esercita le funzioni di competenza, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, cui è preposto un dirigente generale nominato ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo n. 165 del

2001, nell'ambito della dotazione organica complessiva del Ministero.»;

g) all'articolo 7, comma 1, all'alinea, le parole: «Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali»;

h) all'articolo 8, comma 2, lettera a), dopo le parole «del Ministero» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 2, lettera aa)»;

i) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) l'Ufficio di controllo interno e gestione dei rischi che, ferme restando le funzioni di competenza della Direzione generale del personale, del bilancio, degli affari generali e della gestione sostenibile del personale e degli affari generali e dell'ufficio centrale del bilancio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita', secondo le direttive emanate annualmente dal Ministro: controllo di gestione e risk management delle attivita' di competenza del Ministero; elaborazione di proposte per l'innovazione organizzativa e dei sistemi di gestione e controllo dei programmi e delle attivita' di competenza del Ministero; controllo successivo di regolarita' contabile; controllo successivo interno di regolarita' amministrativa limitatamente agli atti non sottoposti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ovvero al controllo di regolarita' amministrativa previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123; controllo interno ispettivo di regolarita' delle gestioni dei funzionari delegati, degli agenti contabili e dei consegnatari dei beni del Ministero; controllo ispettivo straordinario; verifica delle attivita' di vigilanza sulle societa' e sugli organismi strumentali vigilati e totalmente controllati; vigilanza sulle societa' partecipate o controllate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili; vigilanza su ANSFISA; funzioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione. Il direttore generale dell'Ufficio di controllo interno e gestione dei rischi e' il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.»;

2) dopo la lettera c) e' aggiunta, in fine, la seguente: «c-bis) la Commissione nazionale per il dibattito pubblico di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con il compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento o conclusi e di proporre raccomandazioni per lo svolgimento del dibattito pubblico sulla base dell'esperienza maturata.»;

1) la Tabella A e' sostituita dalla Tabella A allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

Determinazione degli uffici dirigenziali di livello non generale

1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, all'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, alla definizione dei relativi compiti, nonche' alla distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di

livello dirigenziale generale e alla ripartizione, nelle strutture centrali e periferiche del Ministero, dei contingenti del personale delle aree distinti per fascia retributiva e profilo professionale.

Art. 3

Disposizioni transitorie e finali

1. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 2, ciascun ufficio di livello dirigenziale generale opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di livello non generale con le competenze nel rispettivo settore di attribuzione.

2. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 2, le attuali strutture periferiche del Ministero assicurano lo svolgimento delle attività di competenza avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di livello non generale.

3. Ferma l'applicazione dell'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con riferimento alle strutture riorganizzate per effetto del presente regolamento, la decadenza dagli incarichi di livello generale e non generale relativi a dette strutture si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi, rispettivamente di livello generale e non generale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 giugno 2021

Il Presidente del Consiglio dei ministri
Draghi

Il Ministro delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili
Giovannini

Il Ministro per la pubblica amministrazione
Brunetta

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2021
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare,
foglio n. 2551

Tabella A
(articolo 1, comma 1, lettera l)

Tabella A
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili -

dotazione organica complessiva

Dirigenti di prima fascia*	38
Dirigenti di seconda fascia**	195
Totali dirigenti	233
Terza Area	3.014
Seconda Area	4.535
Prima Area	217
Totale Aree	7.766
Totale complessivo	7.999
*di cui un numero fino a due per lo svolgimento dell'incarico di vice Capo di Gabinetto presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del relativo regolamento.	
**di cui, un numero non superiore a cinque presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del relativo regolamento, ed uno nell'ambito della Struttura tecnica permanente per la misurazione delle performance, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del medesimo regolamento.	